

# Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

831.403.42

del 21 agosto 2012 (Stato 1° novembre 2012)

Approvato dal Consiglio federale il 21 settembre 2012

---

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale,*  
visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera g della legge federale del 25 giugno 1982<sup>1</sup>  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),  
*decide:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale (Commissione) e della sua segreteria.

### Art. 2 Commissione e comitati

<sup>1</sup> La Commissione si compone:

- a. del presidente;
- b. del vicepresidente;
- c. di un minimo di cinque fino a un massimo di sette altri membri.

<sup>2</sup> La Commissione ha sede a Berna.

<sup>3</sup> Essa può istituire comitati per l'esame preliminare e ricorrere a periti. I comitati preparano le basi per le decisioni della Commissione e le presentano proposte.

### Art. 3 Segreteria

<sup>1</sup> La segreteria è composta:

- a. dal direttore;
- b. dal direttore supplente;
- c. dai responsabili dei settori;
- d. dai collaboratori.

<sup>2</sup> Il rapporto di servizio è retto dalla legislazione sul personale federale.

RU 2012 5563

<sup>1</sup> RS 831.40

## Sezione 2: Compiti e competenze

### Art. 4 Compiti della Commissione

La Commissione ha, in particolare, i compiti seguenti:

- a. definisce gli obiettivi strategici;
- b. emana istruzioni (art. 64a cpv. 1 lett. a e f LPP) e norme (art. 64a cpv. 1 lett. c LPP);
- c. stabilisce i requisiti per la concessione e il ritiro dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale (art. 52d cpv. 3 LPP);
- d. concede e ritira l'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 lett. d LPP);
- e. stila il rapporto d'attività;
- f. vigila sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento;
- g. emana una codice deontologico per evitare i conflitti d'interessi dei membri;
- h. tratta le questioni di principio e gli affari di notevole importanza;
- i. tratta gli altri affari che le sono attribuiti dal presidente;
- j. stila il preventivo;
- k. organizza la segreteria;
- l. instaura, modifica e scioglie il rapporto di lavoro con il direttore e il suo supplente;
- m. definisce la politica d'informazione;
- n. disciplina l'informazione interna;
- o. introduce un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- p. vigila sulla segreteria.

### Art. 5 Compiti della segreteria

<sup>1</sup> La segreteria rappresenta la Commissione nei contatti con l'esterno.

<sup>2</sup> Essa ha i compiti seguenti:

- a. prepara e attua le istruzioni e le norme della Commissione;
- b. prepara e attua le decisioni della Commissione;
- c. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza e procede a ispezioni presso le medesime (art. 64a cpv. 1 lett. b LPP);
- d. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati (art. 64a cpv. 1 lett. e LPP);
- e. esercita la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento secondo le disposizioni della Commissione;

- f. prepara il rapporto d'attività;
- g. presenta ricorsi e redige pareri nell'ambito della procedura di cui all'articolo 74 LPP secondo le direttive della Commissione;
- h. tratta gli affari di portata minore e quelli che le sono attribuiti dalla Commissione.

#### **Art. 6** Rapporto d'attività

<sup>1</sup> Il rapporto d'attività espone, in particolare, le questioni e le decisioni importanti trattate nell'anno in esame e gli obiettivi della Commissione.

<sup>2</sup> Esso è pubblicato dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

#### **Art. 7** Informazioni al pubblico

<sup>1</sup> Il compito di informare il pubblico spetta per principio al presidente. Questi può delegare al direttore della segreteria il compito di informare su affari e decisioni della Commissione.

<sup>2</sup> Le decisioni sono pubblicate in modo adeguato.

### **Sezione 3: Sedute della Commissione**

#### **Art. 8** Convocazione

<sup>1</sup> Il presidente convoca la Commissione secondo necessità.

<sup>2</sup> Il presidente convoca inoltre la Commissione su richiesta motivata di singoli membri.

<sup>3</sup> Prima di ogni seduta, la segreteria invia ai membri della Commissione, insieme alla convocazione, la documentazione seguente:

- a. l'ordine del giorno scritto approvato dal presidente;
- b. la documentazione necessaria per tutti gli affari da trattare.

<sup>4</sup> Le discussioni si svolgono a porte chiuse.

#### **Art. 9** Decisioni

<sup>1</sup> La Commissione può deliberare validamente se sono presenti almeno due terzi dei membri.

<sup>2</sup> I membri non possono farsi rappresentare.

<sup>3</sup> La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Vota anche il presidente; in caso di parità, il suo voto è determinante.

<sup>4</sup> La Commissione può deliberare mediante circolazione degli atti, se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. L'esito della procedura è immediatamente comunicato ai membri della Commissione.

<sup>5</sup> In casi urgenti, la Commissione può deliberare anche su affari non iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 10** Diritto di firma

<sup>1</sup> Le decisioni, i ricorsi e i pareri nell'ambito della procedura di cui all'articolo 74 LPP sono firmati dal presidente o dal vicepresidente e dal direttore o dal responsabile del settore competente.

<sup>2</sup> Le comunicazioni di portata minore sono firmate unicamente dal presidente.

<sup>3</sup> Negli altri casi è prevista la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente o di un altro membro della Commissione.

#### **Art. 11** Ricusazione

<sup>1</sup> I membri della Commissione si ricusano se hanno un interesse personale o d'affari nell'oggetto trattato o se, per altri motivi, potrebbero non essere imparziali. L'impressione di parzialità è un motivo di ricusazione sufficiente.

<sup>2</sup> Quando decidono, i membri della Commissione sono soggetti all'obbligo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>3</sup> In caso di controversia in merito a una ricusazione, la Commissione decide escludendo il membro interessato.

#### **Art. 12** Partecipazione della segreteria

Il direttore della segreteria partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo. Può farsi accompagnare dai collaboratori responsabili degli affari trattati.

#### **Art. 13** Verbale

<sup>1</sup> Le discussioni della Commissione e dei suoi comitati sono messe a verbale. Dopo averlo approvato, il presidente della Commissione firma il verbale insieme alla persona che lo ha redatto.

<sup>2</sup> Nel verbale devono figurare almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono messi a verbale anche i pareri divergenti dalle decisioni della maggioranza.

**Art. 14**           Confidenzialità

<sup>1</sup> Le discussioni, i verbali e i documenti di lavoro della Commissione e dei suoi comitati sono confidenziali.

<sup>2</sup> I membri della Commissione serbano il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto d'affari sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività al servizio della Commissione.

<sup>3</sup> Possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività al servizio della Commissione, soltanto nell'ambito di tale attività. Hanno il divieto di utilizzarle per procurare vantaggi a sé o a terzi.

<sup>4</sup> Nelle pubblicazioni della Commissione non vanno rivelati segreti d'affari.

<sup>5</sup> L'obbligo di serbare il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto d'affari continua a sussistere anche dopo la fine del mandato.

**Sezione 4: Procedure**

**Art. 15**

Le procedure della Commissione sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa.

**Sezione 5: Entrata in vigore**

**Art. 16**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2012.

<sup>3</sup> RS 172.021

